



News

14 Gennaio 2022

INTER

Regole per l'ingresso in Italia: chiarimenti del Minis Salute su Ordinanza del Ministro della salute del 14 2021, decreti-legge n.221 del 24 dicembre 2021 e n. dicembre 2021

Per info

Pandolfi Luca
Tel. 035 275 381
l.pandolfi@confindustriabergamo.it
Bassanelli Laura
Tel. 035 275 217
l.bassanelli@confindustriabergamo.it
Cavalleri Roberta
Tel. 035 275 214
r.cavalleri@confindustriabergamo.it
Fiandri Roberto
Tel. 035 275 262
r.fiandri@confindustriabergamo.it

Allegati

[Circolare Min Sal...](#)

Il Ministero della Salute ha pubblicato una circolare contenente alcuni chiarimenti sulle regole per l'ingresso in Italia, pre Ministro della Salute del 14 Dicembre 2021 e dai decreti-legge n.221 del 24 dicembre 2021 e n. 229 del 30 dicembre 20

Transiti

- Per quanto riguarda i **transiti aerei**, si precisa che tutti i soggetti che, indipendentemente dal Paese di provenier **transiti degli aeroporti, o non soggiornano nel nostro Paese**, ma utilizzano come aeroporto di destinazione i dirigeno alla propria residenza/domicilio esteri, devono presentare all'atto dell'imbarco la certificazione di aver ef la disciplina prevista dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 14 dicembre u.s.
- Per quanto riguarda i **transiti marittimi o terrestri (pullman o treno)**, per raggiungere uno Stato terzo, vale l' **o all'atto dell'imbarco della certificazione di aver effettuato il tampone**.
- Per i soggetti che fanno **ingresso in Italia da uno dei Paesi confinanti attraverso mezzo privato, per imbarc nave/traghetto in uno scalo italiano con destinazione un Paese estero** e permangono in territorio italiano pe esonerati dall'effettuazione del tampone in virtù della deroga che prevede che chi transita in territorio italiano cor 36 ore è esonerato dall'effettuazione del tampone e della quarantena laddove previsti.

Obbligo di compilazione del Passenger Locator Form dPLF in caso di transito.

Si specifica che **sono derogati dall'obbligo di compilazione i passeggeri in transito** che rimangono all'interno dell'ai e i **passeggeri che transitano in territorio italiano con mezzo privato per raggiungere il porto, l'aeroporto o la st: partenza verso la destinazione finale.**

Certificazioni verdi Covid-19

- Per quanto riguarda la validità delle certificazioni verdi di avvenuta vaccinazione e guarigione, anche se non esp

rimanda alla disciplina prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile n.52, convertito con modificazioni dalla legge n. 28 del 28 aprile 2021 e s.m.i. o dal Regolamento europeo in materia di Certificato Covid Digitale dell'UE (Reg. 2021/953 e Reg. 2021/954).

- Si specifica, inoltre, che **sui voli internazionali non sono ammesse le Certificazioni di esenzione alla vaccinazione**. Le stesse, invece, **possono essere utilizzate per i voli domestici** se conformi a quanto stabilito con Circolare del Ministero della Salute del 22 ottobre 2021 prot. 35309 del 04/08/2021. Resta ad oggi possibile presentare **certificazioni cartacee dei tamponi antigenici**.

Green Pass rafforzato sui mezzi pubblici

- **Le nuove regole in materia di trasporti in vigore dal prossimo 10 gennaio 2022**, ai sensi del decreto-legge n. 22 del 22 aprile 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 28 del 28 aprile 2021 e s.m.i., **che estendono l'obbligatorietà del green pass rafforzato all'accesso ai mezzi di trasporto** indicati all'art. 9 del decreto-legge 22 aprile n.52, più precisamente, al comma 1 lett. a) "aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone", **servizi di trasporto internazionali**. Pertanto, le norme transfrontaliere per l'ingresso in Italia in vigore restano quelle dell'Ordinanza del Ministro della salute del 22 ottobre 2021 e dall'Ordinanza del Ministro della salute del 14 dicembre 2021, quelle del Paese di destinazione per i passeggeri in uscita.
- Sempre nell'ambito dell' **utilizzo del green pass rafforzato sui mezzi di trasporto nazionali**, in vigore dal 10 gennaio 2022, **certificazioni di avvenuta vaccinazione o guarigione, emesse da uno Stato terzo sono equipollenti alle certificazioni di avvenuta vaccinazione o guarigione emesse dallo Stato italiano o da uno degli Stati dell'Unione Europea** dalla legge, come in questo caso l'accesso ai mezzi di trasporto. Le certificazioni potranno in tal caso essere presentate in formato cartaceo.
- La circolare indica anche **una serie di Stati terzi che hanno aderito al sistema del Certificato COVID digitale** dei certificati interoperabili e verificabili dall'app VerificaC19, già in uso per la verifica del green pass (per gli aggiornamenti vedere <https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu>).
- Si specifica inoltre che le **certificazioni di avvenuta vaccinazione o guarigione** rilasciate dalle Autorità sanitarie degli **Stati Uniti** sono equivalenti a quelle dell'Unione europea per l'accesso ad attività e servizi sul territorio italiano e possono essere presentate in formato cartaceo o digitale.
- In conclusione, si ribadisce che l'uso dei certificati vaccinali o di guarigione emessi all'estero **per finalità transfrontaliere** (ovvero all'interno del territorio italiano per le finalità previste dalla legge) dal **decreto-legge n.52 del 22 aprile 2021, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n.87 e s.m.i., e dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 ottobre 2021 prot. 0042957.**

Obbligo di mascherine FFP2 sui mezzi pubblici

In merito all'introduzione dell'uso sui mezzi pubblici delle mascherine FFP2, ai fini di una tutela maggiore della salute pubblica, **l'obbligo è vigente anche sui voli internazionali sia che abbiano come destinazione l'Italia sia che partano dall'Italia**.

In allegato il testo della circolare del Ministero della Salute.

Per informazioni:

l.pandolfi@confindustriabergamo.it
l.bassanelli@confindustriabergamo.it
r.cavalleri@confindustriabergamo.it
r.fiandri@confindustriabergamo.it